

LA VIGILANZA ISPETTIVA DELL'ISVAP

di
Domenico Fumagalli

LE FONTI NORMATIVE E REGOLAMENTARI

- CODICE DELLE ASSICURAZIONI artt. 188 ss.
- LEGGE 12 AGOSTO 1982 N. 576 (Riforma ISVAP)
- REGOLAMENTO N. 1/2006

I POTERI DELL'ISVAP

- Potere di intervento (artt. 10 - 188.2 CdA)

- Potere di indagine (art. 189 CdA)

└───▶ potere ispettivo

- Obblighi di informativa (art. 190 CdA)

- Qualifica Ispettori ISVAP (art. 5 L. 576/1982)

Art. 188 CdA “poteri di intervento”

1. L'ISVAP, per l'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti del presente codice, può:
 - a) convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, i legali rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti;
 - b) ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo, delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, indicando gli argomenti da inserire all'ordine del giorno e sottoponendo al loro esame i provvedimenti necessari per rendere la gestione conforme a legge;
 - c) procedere direttamente alla convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, quando non abbiano ottemperato al provvedimento di cui alla lettera precedente;

- d) convocare i soggetti che svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione per accertamenti esclusivamente rivolti ai profili assicurativi o riassicurativi.

2. L'ISVAP, per l'esercizio delle funzioni di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti previsti nel presente codice da parte degli operatori del mercato assicurativo, può convocare i legali rappresentanti delle società che svolgono attività di intermediazione ed i soggetti iscritti al registro degli intermediari

3. L'ISVAP, al fine di conoscere i programmi e valutare gli impegni a garanzia dell'autonomia e dell'indipendenza della gestione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, può convocare chiunque detenga una partecipazione rilevante in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

Art. 189 CdA “poteri di indagine”

- L'ISVAP può chiedere informazioni, ordinare l'esibizione di documenti ed il compimento di accertamenti e verifiche ritenute necessarie, rivolgendo la richiesta alle imprese di assicurazione e di riassicurazione, ai soggetti che svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione per indagini esclusivamente rivolte ai profili assicurativi o riassicurativi, agli intermediari assicurativi e riassicurativi, ai periti assicurativi, nonché ai soggetti che svolgono attività riservate privi di autorizzazione.

- 2. L'ISVAP può effettuare ispezioni presso le imprese di assicurazione e di riassicurazione e presso gli uffici degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione, dei soggetti che svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese medesime limitatamente a tale ciclo, dei periti assicurativi e dei soggetti che svolgono attività riservate privi di autorizzazione.

Art. 190 CdA “Obblighi di informativa”

- 1. L'ISVAP può chiedere ai soggetti vigilati la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con i termini e le modalità da esso stabilite con regolamento.
- 2. I poteri previsti dal comma 1 possono essere esercitati anche nei confronti della società di revisione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, dell'attuario revisore, dell'attuario incaricato nei rami vita e dell'attuario incaricato per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti. L'ISVAP stabilisce, con regolamento, le modalità e i termini per la trasmissione, da parte dei medesimi soggetti, delle informazioni previste dai commi 3 e 4.

ART. 306 – I° comma CdA

IMPEDIMENTO ESERCIZIO FUNZIONI di VIGILANZA

RIFIUTO
ACCESSO
LOCALI

DINIEGO ORDINE
ESIBIZIONE
DOCUMENTAZIONE

RECLUSIONE FINO A 2 ANNI E
MULTA DA €10.000 A €100.000

ART. 306 – II° comma CdA

INOTTEMPERANZA
RICHIESTE ISVAP

RITARDATO ESERCIZIO
FUNZIONI ISVAP

SANZIONE PECUNIARIA
DA €10.000 A €100.000

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

**Lettere d'incarico rilasciate per
l'espletamento dell'attività di
intermediazione assicurativa**

Articolazione struttura organizzativa con l'indicazione :

- **dei collaboratori interni ed esterni di cui l'agenzia
si avvale con relative competenze e codici
identificativi**
- **Della tipologia di collegamento informatico esistente
nella struttura operativa agenziale tra questa ed
eventuali collaboratori esterni**

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

- delle modalità di rendicontazione, d'incasso e di pagamento adottate dall'agenzia o eventualmente da propri collaboratori
- Dei conti correnti postali/bancari intestati all'agenzia specificando quelli utilizzati come conti dedicati alle operazioni di natura assicurativa
- Delle modalità di attuazione degli obblighi formativi e di aggiornamento

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

- delle procedure adottate e delle istruzioni fornite al riguardo ai collaboratori interni ed esterni, ai fini della valutazione dell'adeguatezza dei contratti offerti alle esigenze assicurative e previdenziali dei contraenti con particolare riguardo alle modalità di acquisizione e conservazione delle informazioni necessarie a tali fini

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

- **volume produttivo di agenzia degli ultimi due esercizi**
- **Copia delle lettere d'incarico di tutti i collaboratori esterni di cui si avvale l'agenzia**
 - **Documentazione attestante l'attività di formazione/aggiornamento svolta finì all'attualità**

Copia delle ultime circolari delle compagnie rappresentate in merito a :

- **modalità di incasso dei premi e di eventuale pagamento di prestazioni e sinistri**
- **Gestione separata delle somme ricevute per premi versati e di quelle eventualmente destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese mandanti**

Copia delle ultime circolari delle compagnie rappresentate in merito a :

- **misure adottate al fine di acquisire dal contraente le informazioni utili a valutare l'adeguatezza del contratto offerto alle esigenze assicurative e previdenziali del medesimo**
 - **Informativa precontrattuale e regole di comportamento**
 - **Formazione e aggiornamento professionale**

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

- **Fogli cassa relativi al periodo dal 1 gennaio al giorno della verifica**
- **Estratti conto bancari/postali riportanti evidenza dei premi incassati e dei pagamenti effettuati ed ogni altra documentazione contabile inerente alla registrazione degli incassi dal 1 gennaio alla data della verifica**

IL SERVIZIO ISPETTORATO

- L'ISPEZIONE (esibizione – durata)
 - IL VERBALE DEGLI ACCERTAMENTI (dichiarazione intermediario – duplice copia – sottoscrizione)
 - LETTERA ISVAP di comunicazione irregolarità+chiarimenti giustificazioni (entro 30 gg.)
 - ATTO DI CONTESTAZIONE (art.326 CdA/art.3 Reg. ISVAP 1/2006)
- ENTRO 120 gg. dall'accertamento
- contestazione fatti
 - violazioni riscontrate
 - responsabile procedimento

IL SERVIZIO ISPETTORATO (segue)

- MEMORIA DIFENSIVA (entro 60 gg.)
- AUDIZIONE c/o ISPETTORATO ISVAP (entro 60 gg.) → entro termine 180 gg.
- ARCHIVIAZIONE (art. 5 Regol. ISVAP 1/2006)
- LA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA (art. 324 CdA) al RESPONSABILE PERSONA FISICA -SOCIETA-DIPENDENTI-COLL.
- SEGNALAZIONE x AVVIO PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

IL SERVIZIO ISPETTORATO (segue)

- **PAGAMENTO SANZIONE** entro 30 gg. notifica (art. 6 Reg. ISVAP n. 1/2006).
- **IL RICORSO AL GIUDICE AMMINISTRATIVO** (art. 326 CdA)

PLURALITA' DI VIOLAZIONI – art. 327 CdA

- **DIPESE** dalla medesima disfunzione organizzativa
- **ATTO DI CONTESTAZIONE ISVAP** e termine 180 gg. X
ELIMINAZIONE DISFUNZIONE

